



STATUTO

DISPOSIZIONI GENERALI

ALLEGATO ALL'ATTO N°

REGISTRATO a UDINE il

SERIE 3 - PRIVATI N.A.

1335

8.1 MAR. 2021

(*) Firma in delega del Direttore
Provincia di Udine
IL FUNZIONARIO
Marco Bernardis

Art. 1

È costituita l'Associazione di volontariato non riconosciuta, denominata "Cerchi nell'acqua ODV".
L'associazione è costituita a tempo indeterminato.-----

Art. 2

L'Associazione "Cerchi nell'acqua ODV" è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017 ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.-----
L'associazione si ispira ai principi della L. 6 giugno 2016, n. 106 di Delega al Governo per la riforma del Terzo settore e del D. Lgs. 117/2017 (di seguito Codice del Terzo Settore o CTS).-----

Art. 3

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.-----

Art. 4

Lo Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea in conformità con quanto previsto dalla D.Lgs n 117 del 2017 e le successive modificazioni.-----

Art. 5

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.-----

FINALITÀ

Art. 6

L'Associazione di volontariato "Cerchi nell'acqua ODV", senza alcun indirizzo partitico, religioso e razziale, è senza scopo di lucro e persegue finalità civiche,

ATTO ESENTE DA BOLLO IN MODO ASSOLUTO AI SENSI DELL'ART. 27-BIS DELLA
TABELLA ALLEGATO B DEL D.P.R. 26.10.1972, NR. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.-
ALLEGATO SUB. A) ALL'ATTO COSTITUTIVO.-

solidaristiche e di utilità sociale; lo svolgimento delle
attività avviene prevalentemente in favore di terzi,
avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato
dei propri associati o delle persone aderenti agli enti
associati.-----

Art. 7

L'Associazione intende:

- 1) promuovere la salute psicologica intesa come la capacità
di fronteggiare con le proprie risorse individuali le
situazioni e gli eventi della vita in modo funzionale,
consapevole e condiviso;-----
- 2) impegnarsi a promuovere la prevenzione del disagio,
sensibilizzando la comunità su tematiche incentrate sul
benessere fisico e psicologico rivolto non solo alla donna,
ma anche alle famiglie con particolare attenzione a quelle
più fragili, alle situazioni di disagio a rischio di
violenza, difficoltà di tipo educativo e altri tipi di
disagio psicologico che coinvolgono le diverse tappe
evolutive del ciclo di vita, attivando interventi mirati
sulle diverse fasce di età, spazi dedicati alle famiglie e
individui, incontri aperti alla cittadinanza e percorsi
laboratoriali;-----
- 3) contribuire a fungere da osservatorio della realtà
femminile e familiare;-----
- 4) rappresentare un punto di riferimento per la promozione
della salute e per il miglioramento della qualità della vita
della persona, della famiglia e della comunità;-----
- 5) organizzare specifici corsi per operatori su tematiche
in linea con la mission dell'Associazione (vedi punto 1);---
- 6) contribuire all'individuazione e presa in carico di
situazioni psicologiche di disagio in collaborazione con le
Istituzioni;-----
- 7) organizzare momenti di incontro e confronto per

ATTO ESENTE DA BOLLO IN MODO ASSOLUTO AI SENSI DELL'ART. 27-BIS DELLA
TABELLA ALLEGATO B DEL D.P.R. 26.10.1972, NR. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.-
ALLEGATO SUB. A) ALL'ATTO COSTITUTIVO.-

sensibilizzare l'opinione pubblica, per informare sulla
realtà femminile, i nuovi assetti familiari e sulle
problematiche ad essa connesse;-----

8) promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo, al
mantenimento e alla valorizzazione della specificità
femminile e/o familiare nonché ad una migliore integrazione
socio - economica, lavorativa e culturale della donna nella
società, contribuire all'organizzazione di iniziative di
formazione professionale, culturale e sociale rivolte alle
donne e famiglie;-----

9) porsi come interlocutore fra le istituzioni che si
occupano di problematiche femminili e/o familiari
nell'ottica di lavoro di rete e risorsa attiva per il
territorio;-----

10) offrire consulenza e orientamento, sia nell'emergenza sia
nel lungo periodo, sui problemi delle donne/famiglie che si
rivolgono al servizio, ricorrendo anche al supporto dei
servizi esistenti sul territorio;-----

11) promuovere la tutela della donna e/o della famiglia e
denunciare tutte le discriminazioni, le sopraffazioni, le
violenze, le molestie ed i ricatti a danno delle donne, sia
nell'ambito familiare che in quello lavorativo.-----

Riconducibili alle seguenti attività di interesse generale
di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D.Lgs
117/17.-----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,
commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
successive modificazioni, e interventi, servizi e
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive
modificazioni;-----

i) organizzazione e gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

ATTO ESENTE DA BOLLO IN MODO ASSOLUTO AI SENSI DELL'ART. 27-BIS DELLA
TABELLA ALLEGATO B DEL D.P.R. 26.10.1972, NR. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.-

ALLEGATO SUB. A) ALL'ATTO COSTITUTIVO.-

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione
della cultura e della pratica del volontariato e delle
attività di interesse generale di cui al presente
articolo.-----

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art 6 del D.Lgs
117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale,
secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo
criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i
conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione,
in sede di redazione dei documenti di bilancio.-----

Art. 8

L'Associazione di volontariato "Cerchi nell'acqua ODV" opera
nel Comune di Majano (Udine) e nella Provincia di Udine.
Essa intende operare, qualora fosse richiesto, anche a
livello regionale, nazionale ed internazionale.-----

ASSOCIATI

Art. 9

A "Cerchi nell'acqua ODV" possono associarsi tutti i
cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione
che si riconoscano negli obiettivi perseguiti
dall'associazione ed altri enti del Terzo Settore, senza
scopo di lucro. In ogni caso il numero di altri enti del
Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere
superiore al 50% del numero delle ODV.-----

L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'Organo
di amministrazione, previa presentazione di domanda scritta
da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del
versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di
diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato
per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 (sessanta)
giorni (art. 23, comma 2 CTS). Chi ha proposto la domanda
può chiedere entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione

ATTO ESENTE DA BOLLO IN MODO ASSOLUTO AI SENSI DELL'ART. 27-BIS DELLA
TABELLA ALLEGATO B DEL D.P.R. 26.10.1972, NR. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.-
ALLEGATO SUB. A) ALL'ATTO COSTITUTIVO.-

di rigetto che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un
altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle
domande non accolte, se non appositamente convocati, in
occasione della loro successiva convocazione (art 23 comma 3
CTS).-----

Art. 10

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto
associativo e delle modalità associative.-----

Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota
associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni
dell'assemblea, di essere eletti negli organi
dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
Hanno diritto di voto in assemblea, qualora risultino
iscritti nel libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi
(art. 24 comma 1 CTS).-----

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi
secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta
presso la sede dell'Associazione e/o presa di visione per
via telematica.-----

Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese
effettivamente sostenute per l'attività prestata per
l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti,
annualmente e preventivamente, dall'Assemblea.-----

Art. 11

I volontari sono persone che per loro libera scelta
svolgono, anche per il tramite dell'associazione, attività
in favore della comunità e del bene comune, mettendo a
disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.-----

La loro attività deve essere svolta in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche
indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.-----

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun
modo, neppure dai beneficiari.-----

ATTO ESENTE DA BOLLO IN MODO ASSOLUTO AI SENSI DELL'ART. 27-BIS DELLA
TABELLA ALLEGATO B DEL D.P.R. 26.10.1972, NR. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.-
ALLEGATO SUB. A) ALL'ATTO COSTITUTIVO.-

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione
soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per
l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione:
sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate
nei limiti di quanto previsto dall'Art 17 comma 3 del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.-----

Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario
possono essere rimborsate anche a fronte di una
autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e
150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi
sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per
le quali è ammessa questa modalità di rimborso (art. 17
comma 4 CTS).-----

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con
ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di
quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e
all'esterno dell'associazione, deve essere improntato
all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.----

Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un
contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per
l'importo che sarà determinato annualmente dall'Assemblea,
su proposta dell'Organo di amministrazione.-----

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.-----

Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di
volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per
la responsabilità civile verso i terzi.-----

Art. 12

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, compresa la violazione dell'obbligo di riservatezza, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona, a maggioranza dei presenti. Altri motivi di cessazione da socio sono costituiti dalle dimissioni volontarie, dal mancato rinnovo per due anni consecutivi della quota annua sociale e per la morte del socio stesso.-----

GLI ORGANI

Art. 13

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, l'Organo di amministrazione, il Presidente. I soci degli organi dell'Associazione prestano la loro opera in modo volontaristico e gratuito. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.-----

Art. 14

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione, è presieduta dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto e/o con mezzi informatici, contenente l'ordine del giorno; tale avviso deve essere affisso in sede almeno dieci giorni prima dell'Assemblea. L'Assemblea può essere convocata su richiesta motivata di almeno un quarto dei soci dell'Assemblea; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta.----
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in

seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, anche con delega, che deve essere non più di una a persona. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto .-----

Art. 15

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi;---
- b) approva il bilancio di esercizio;-----
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'Art. 28 del D.Lgs.117/2017, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;-----
- d) delibera sull'esclusione degli associati;-----
- e) delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.).-----
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;--
- g) delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;-----
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.--

Art. 16

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. Ogni socio dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale.-----

Art. 17

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto

ATTO ESENTE DA BOLLO IN MODO ASSOLUTO AI SENSI DELL'ART. 27-BIS DELLA
TABELLA ALLEGATO B DEL D.P.R. 26.10.1972, NR. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.-
ALLEGATO SUB. A) ALL'ATTO COSTITUTIVO.-

Registro o se non si prova che i terzi ne erano a
conoscenza.-----

L'Organo di amministrazione è composto da cinque membri.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche
associate [ovvero indicate dagli enti associati]: si applica
l'Art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di
ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di amministrazione
rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. L'Organo di
amministrazione è convocato dal presidente con avviso
scritto, anche via e-mail, contenente l'ordine del giorno,
almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione.
In caso di assoluta urgenza l'Organo di amministrazione può
essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo
telegramma o comunicazione telefonica. L'Organo di
amministrazione è validamente costituito quando sono
presenti la metà più uno dei componenti. L'Assemblea, con la
maggioranza dei tre quarti degli associati può revocare
l'Organo di amministrazione qualora esso non ottemperi
quanto disposto dallo Statuto.-----

L'Organo di amministrazione:

- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione
dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento
dei suoi scopi;-----
- predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio
preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la
relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;-----
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;---
- approva le singole spese di carattere ordinario ed
amministra il patrimonio dell'associazione;-----
- sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di
modifica dello statuto;-----
- delibera l'ammissione dei nuovi soci;-----
- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli

ATTO ESENTE DA BOLLO IN MODO ASSOLUTO AI SENSI DELL'ART. 27-BIS DELLA
TABELLA ALLEGATO B DEL D.P.R. 26.10.1972, NR. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.-
ALLEGATO SUB. A) ALL'ATTO COSTITUTIVO.-

dall'Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.

Art. 18

Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, l'Organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, ed il segretario. Fa parte di diritto il direttore tecnico-scientifico.-----

Art. 19

L'Organo di amministrazione svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.----

Art. 20

Il Presidente dura in carica tre anni. Il Presidente può essere revocato, qualora non ottemperi a quanto disposto dal presente Statuto, con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti dell'Organo di amministrazione. Almeno un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di amministrazione.-----

Art. 21

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione verso i terzi e ha potere di firma e di compiere tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione. In assenza del Presidente tutti i poteri di firma vengono trasferiti temporaneamente al Vice Presidente. Il Presidente presiede l'Assemblea, l'Organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell'Associazione, dove può essere consultato dai soci.-----

RISORSE ED ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 22

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

ATTO ESENTE DA BOLLO IN MODO ASSOLUTO AI SENSI DELL'ART. 27-BIS DELLA
TABELLA ALLEGATO B DEL D.P.R. 26.10.1972, NR. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.-
ALLEGATO SUB. A) ALL'ATTO COSTITUTIVO.-

- a) quote associative;-----
- b) contributi di privati;-----
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni
pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche e documentate attività;-----
- d) contributi di organismi internazionali;-----
- e) donazioni e lasciti testamentari;-----
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;-----
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali.-----

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali
ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque
denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività
statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

Art. 23

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati
mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili
possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa
intestati. Soci o terzi possono dare in comodato
all'Associazione stessa beni immobili di loro proprietà.----

Art. 24

I contributi dei soci sono costituiti dalla quota di
iscrizione annuale, proposta dall'Organo di amministrazione
e deliberata dall'Assemblea. La quota sociale è annuale e
non frazionabile. Qualora la quota sociale non venisse
versata per due anni consecutivi si perderà la qualifica di
socio.-----

Art. 25

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono
accettate dall'Organo di amministrazione, che delibera
sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità

ATTO ESENTE DA BOLLO IN MODO ASSOLUTO AI SENSI DELL'ART. 27-BIS DELLA
TABELLA ALLEGATO B DEL D.P.R. 26.10.1972, NR. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.-
ALLEGATO SUB. A) ALL'ATTO COSTITUTIVO.-

statutarie dell'Associazione. I lasciti testamentari sono
accettati, con beneficio di inventario, dall'Assemblea, che
delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le
finalità statutarie dell'Associazione. Il Presidente attua
le delibere dell'Assemblea e compie i relativi atti
giuridici.-----

IL BILANCIO

Art. 26

L'Associazione redige il bilancio annuale nelle forme
previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art.14 c. 1 del D. Lgs
117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.-----

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene
approvato dall'Assemblea entro 4(quattro)mesi dalla chiusura
dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato
presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.-----

Il bilancio viene redatto nella forma del rendiconto per
cassa. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno
essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle
attività di cui all'art.7-----

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve
comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli
organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni
altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
associativo.-----

SCIoglimento

Art. 27

L'Associazione si estingue per delibera dell'assemblea.-----

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il
patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo
dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del
Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa

ATTO ESENTE DA BOLLO IN MODO ASSOLUTO AI SENSI DELL'ART. 27-BIS DELLA
TABELLA ALLEGATO B DEL D.P.R. 26.10.1972, NR. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.-
ALLEGATO SUB. A) ALL'ATTO COSTITUTIVO.-

destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo
Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, o ad
altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o
analogo settore, nelle more della piena operatività del
suddetto Ufficio ai sensi dell'art. 9 comma 1 del CTS -----

CONVENZIONI

Art. 28

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti o soggetti
sono deliberate dall'Organo di amministrazione con la
maggioranza dei presenti. Copia di ogni convenzione è
custodita, a cura del Presidente, nella sede
dell'Associazione.-----

Art. 29

La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione
che decide sulle modalità di attuazione della convenzione.--

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 30

L'Associazione può assumere dei dipendenti. I rapporti tra
l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge
e dal contratto provinciale di lavoro per le Cooperative di
Solidarietà Sociale. I dipendenti sono, ai sensi della legge
e di regolamento, assicurati contro le malattie,
l'infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.----

Art. 31

L'Associazione può giovare dell'opera di collaboratori di
lavoro autonomo. I rapporti tra l'Associazione e i
collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla
legge.-----

RESPONSABILITÀ

Art. 32

I soci dell'Associazione che prestano attività di

ATTO ESENTE DA BOLLO IN MODO ASSOLUTO AI SENSI DELL'ART. 27-BIS DELLA
TABELLA ALLEGATO B DEL D.P.R. 26.10.1972, NR. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.-

ALLEGATO SUB. A) ALL'ATTO COSTITUTIVO.-

volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per
la responsabilità civile verso terzi.-----

Art. 33

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni
causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti
stipulati.-----

Art. 34

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da
responsabilità contrattuale ed extra contrattuale
dell'Associazione stessa.-----

Art. 35

L'Associazione coopera con altri soggetti privati e pubblici
per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.-----

Art. 36

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa
riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali
dell'ordinamento giuridico.-----